DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1995

relativa alle misure di protezione concernenti la trichinosi

(95/231/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19,

considerando che la Commissione ha adottato la direttiva 94/59/CE [2], che modifica per la terza volta gli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;

considerando che la direttiva 77/96/CEE modificata tiene conto della situazione della trichinosi nelle carni equine;

considerando che, alla luce delle garanzie generali che saranno in atto il 1° gennaio 1995, è opportuno abrogare alla stessa alla data la decisione 94/60/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, relativa alle misure di protezione concernenti la trichinosi [3];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/60/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 373 del 21. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 315 dell'8. 12. 1994, pag. 18.
[3] GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 55.